

Codice A14000

D.D. 29 dicembre 2015, n. 896

**D.G.R. 15-9682 del 30.9.2008: "Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la regione Piemonte e le Aziende Sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie". Rinnovo di incarico di collaborazione Dr.ssa Michela Casella e stipula nuova convenzione per ampliamento orario.**

Vista la determinazione dirigenziale n. 165 del 10 marzo 2014, con la quale, in riferimento alla D.G.R. 15-9682 del 30.9.2008: "Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali", veniva approvata una convenzione con l'ASL NO per l'attivazione della collaborazione con la dott.ssa Michela Casella, collaboratore professionale sanitario esperto presso l'ASL NO, sino al 30 giugno 2014;

Vista la determinazione dirigenziale n. 615 del 02/07/2014, con la quale si prorogava il rapporto di collaborazione di cui trattasi per l'ulteriore periodo di un anno, e quindi fino al 02/07/2015, alle stesse condizioni specificate nella convenzione REP. N. 106/014 di cui sopra;

Vista la necessità di proseguire il rapporto di collaborazione con la su citata dott.ssa Michela Casella, per l'ulteriore periodo di un anno a far data dal 02/07/2015;

Visto l'ampliamento delle attività ECM afferenti al Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, in particolar modo per quanto riguarda la metodologia FAD;

Viste le competenze in possesso della dott.ssa Casella in merito alla formazione ECM e in particolar modo alla metodologia FAD e alla gestione della relativa piattaforma informatica;

Vista la necessità di incrementare l'apporto collaborativo della dott.ssa Casella, portando la sua presenza presso gli uffici regionali da 29 a 60 ore mensili;

Vista la nota prot. n. 43611/S.PERN del 03/09/2015, con la quale l'ASL NO dichiara la propria disponibilità a proseguire detto rapporto di collaborazione, aumentando contestualmente a 60 ore mensili la collaborazione della suddetta dott.ssa Casella;

Acquisita dall'interessata la disponibilità a prorogare la collaborazione suddetta e ad aumentare contestualmente l'orario da 29 a 60 ore mensili;

Ritenuto opportuno, viste le mutate condizioni, stipulare con l'ASL NO una nuova convenzione per la collaborazione della dott.ssa Casella, con un impegno orario di 60 ore mensili;

Dato atto della determinazione n. 900 del 20/11/2015, con la quale il Dirigente responsabile della S.C. Servizio Personale dell'ASL NO ha approvato il testo della convenzione proposto dalla Direzione Sanità con nota prot. 17359/A1406A del 17/09/2015;

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della consulenza non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;  
vista la L.R. 12.12.1997 n. 61;  
visto l'art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;  
vista la DGR n. 15-9682 del 30/9/2008  
vista la D.D. n. 165 del 10/3/2014;  
vista la D.D. n. 615 del 02/07/2014;

### *determina*

- di provvedere alla stipula della convenzione con l'ASL NO, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30/09/2008, con la dott.ssa Michela Casella, collaboratore sanitario esperto presso l'ASL NO, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario pari a 60 ore mensili;
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di un anno a partire dal 02/07/2015, dovrà essere fornito con le modalità riportate nell'allegata convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore  
Fulvio Moirano

Allegato

ALLEGATO 1 alla D.D. n. del

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA ASL NO PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA MICHELA CASELLA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 15-9682 del 30/9/2008 NELL'AMBITO DEL SETTORE "SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL S.S.R."

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008 è stata approvata la stipulazione di un "Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e di interesse per le Aziende;
- la Regione Piemonte, e l'Azienda Sanitaria ASL NO hanno sottoscritto il citato accordo quadro in data 5/11/2008

DATO ATTO CHE:

- la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 3 del suddetto accordo quadro, è attuativa del medesimo;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria ASL NO con deliberazione direttoriale n. 900 del 20/11/2015 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la dott.ssa Michela Casella ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda Sanitaria.

Quanto sopra premesso,

TRA

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione rappresentata dal Direttore Regionale Dr. Fulvio MOIRANO, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino - C.so Regina Margherita n. 153 bis;

E

l'Azienda Sanitaria ASL NO (C.F. 01522670031) di seguito denominata Azienda, rappresentata, ai sensi del presente atto, dal Dirigente Responsabile della s.c. Servizio Personale, Dr. Gianluca CORONA, delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del Regolamento dei provvedimenti ASL NO approvato con deliberazione n. 674/2015, domiciliato presso la sede legale dell'Azienda in Novara, viale Roma 7;

E

La dott.ssa Michela Casella (omissis) nata a Villorba (TV) il 21/05/1953, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Finalità, oggetto.**

In applicazione della delibera n. 15-9682 del 30/9/2008, la Regione Piemonte – Direzione Sanità intende avvalersi della collaborazione della dott.ssa Michela Casella nell'ambito dell'Accordo Quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali

per attività inerenti alle piattaforme regionali istituite nell'ambito del disegno di governo della formazione del personale sanitario in Educazione Continua in Medicina, di cui alla DGR n. 7-2208 del 22 giugno 2011, con particolare riguardo alla metodologia FAD.

#### **Art. 2 – Modalità dell'incarico.**

La dott.ssa Michela Casella si impegna a svolgere l'attività di cui al precedente articolo, presso gli uffici della Regione, Direzione Sanità – Corso Regina Margherita 153/bis - Torino, durante il normale orario di servizio, per un impegno orario di 60 ore lavorative mensili.

#### **Art. 3 – Oneri.**

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. Alla dott.ssa Michela CASELLA compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall'Azienda, la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.

#### **Art. 4 – Esonero responsabilità.**

Relativamente al presente incarico di collaborazione, la dott.ssa Michela CASELLA rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici della Regione.

#### **Art. 5 – Controversie, arbitrato.**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

#### **Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.**

La dott.ssa Michela CASELLA garantisce la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

#### **Art. 7 – Durata.**

La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dal 01.07.2015, ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

#### **Art. 8 – Registrazione.**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Per la Regione Piemonte

Il Direttore Regionale – dr. Fulvio MOIRANO .....

Per l'A.S.L. NO

Il Direttore generale Dr. Adriano GIACOLETTO .....

La dott.ssa Michela CASELLA .....